

Ingiunzioni al giudice del Paese del debitore

Corte di giustizia Ue

Ogni Stato membro deve in primis fare riferimento al proprio ordinamento

Il magistrato può avvalersi di mezzi esteri per procedere alla notificazione

Marina Castellaneta

Sulla determinazione del giudice competente tra i diversi Stati membri, ai fini dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento, è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza, depositata il 16 maggio 2024 nella causa C-222/23, con la quale gli eurogiudici hanno precisato che un giudice di uno Stato membro non può ritenersi competente a emettere l'ingiunzione, nei confronti di un debitore, che «possa essere ragionevolmente considerato domiciliato nel territorio di un altro Stato membro».

Una società di diritto bulgaro, di distribuzione di energia termica, aveva chiesto al Tribunale di Sofia l'emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti di un cittadino bulgaro, per il mancato versamento dell'importo dovuto per il consumo di energia termica in un appartamento del quale l'uomo era proprietario.

Il giudice nazionale aveva dubbi sulla possibilità di emettere l'ingiunzione, tenendo conto che il debitore aveva già comunicato la sua

residenza in un altro Stato membro.

Così, prima di decidere ha sollevato una questione pregiudiziale a Lussemburgo.

La Corte, chiarita l'applicazione del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l'esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis), ha osservato che la nozione di domicilio presente nel regolamento è essenziale, in quanto tale criterio opera come titolo di giurisdizione generale per stabilire la competenza internazionale e va interpretata in linea con l'articolo 4, che vieta discriminazioni sulla base della cittadinanza.

Detto questo, per determinare il domicilio di una persona, ogni Stato membro deve fare riferimento al proprio ordinamento, secondo l'articolo 62 che rinvia alla legge nazionale dello Stato membro, le cui autorità giurisdizionali siano state adite per determinare se una parte abbia il domicilio nel territorio di tale Stato membro.

INDIRIZZO DEL DEBITORE

Il regolamento 2020/1784

Per la Corte, in materia di notificazione degli atti in materia civile o commerciale, un giudice di uno Stato membro può avvalersi dei mezzi messi a disposizione dell'altro Stato membro per identificare l'indirizzo del debitore e procedere alla notificazione dell'ingiunzione.

A patto, però, che tale rinvio non pregiudichi l'effetto utile dell'atto dell'Unione europea portando a una sostituzione del criterio del domicilio.

Di conseguenza, se uno Stato membro dispone che ogni cittadino dello Stato si considera domiciliato in quel Paese, dando in sostanza rilievo a un primo domicilio, per quanto fittizio, è evidente una violazione del diritto dell'Unione.

Il cittadino dello Stato, infatti, deve poter registrare l'indirizzo completo acquisito in un altro Paese Ue senza che lo Stato della cittadinanza colleghi direttamente il primo indirizzo registrato - che potrebbe essere anche superato da uno successivo - alla determinazione del domicilio.

D'altra parte, in caso contrario si avrebbe l'effetto di sostituire il criterio del domicilio a quello della cittadinanza.

Pertanto, il giudice nazionale non può essere ritenuto competente a emettere l'ingiunzione di pagamento se il convenuto/debitore ha il domicilio in un altro Stato Ue.

Questo anche nei casi in cui l'ordinamento nazionale dia rilievo all'indirizzo permanente nello Stato della cittadinanza.

La Corte, poi, nell'interpretare il regolamento n. 2020/1784 sulla notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, ha ammesso che un giudice di uno Stato membro può avvalersi dei mezzi messi a disposizione dell'altro Stato membro per identificare l'indirizzo del debitore e procedere alla notificazione dell'ingiunzione.